



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno

Via del Viminale, 1 00184 Roma Tel. 06/465.25905 - Fax 06/487.10.73

sito web : www.uil-interno.it e-mail : info@uilinterno.it

CIRCOLARE N.85
3 NOVEMBRE 2011

**NORME IN MATERIA
PENSIONISTICA**

**RITENIAMO UTILE TRASMETTERVI
L'ALLEGATA CIRCOLARE CHE CHIARISCE
ALCUNE DELLE NUOVE NORME IN
MATERIA DI PENSIONI E TRATTAMENTI
DI FINE RAPPORTO**



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali
Ufficio II - Ordinamenti retributivi del personale ed esecuzione dei giudicati contabili
AREA VI - Trattamento economico del personale a riposo

12/2011-000356

Roma, 26.07.2011

ALL'UFFICIO I - Coordinamento, analisi economico finanziarie e controllo di gestione	<u>SEDE</u>
ALL'UFFICIO III - Affari generali e logistici	<u>SEDE</u>
ALL'UFFICIO IV - Sistemi informativi automatizzati	<u>SEDE</u>
ALL'AREA I - Controlli studi ed analisi	<u>SEDE</u>
ALL'AREA II - Programmazione e bilancio economico finanziario	<u>SEDE</u>
ALL'AREA III - Programmazione e bilancio economico finanziario per gli uffici territoriali del Governo	<u>SEDE</u>
ALL'AREA IV - Trattamento economico fondamentale del personale in servizio	<u>SEDE</u>
ALL'AREA V - Trattamento economico accessorio del personale in servizio	<u>SEDE</u>
ALL'AREA VII - Retribuzione del personale ministeriale	<u>SEDE</u>
ALL'AREA VIII - Affari giuridici e del contenzioso retributivo e Previdenziale	<u>SEDE</u>
ALL'AREA IX - Affari patrimoniali	<u>SEDE</u>
ALL'AREA X - Acquisto di beni e forniture di servizi	<u>SEDE</u>
ALL'AREA XI - Spese di giustizia, di custodia e varie	<u>SEDE</u>
ALL'AREA XII - Spese di funzionamento e varie	<u>SEDE</u>

OGGETTO : Decreto - Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in Legge 15 luglio 2011, n.111 - art.18 - Interventi aventi riflessi sui trattamenti pensionistici.
Decreto - Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in Legge 14 settembre 2011, n. 148 - art. 1, commi 22 e 23 - nuovi termini di liquidazione dei trattamenti di inasprimento per i dipendenti pubblici

PREMESSA

- 1) Le recenti normative per la stabilizzazione finanziaria, introdotte con le manovre finanziarie in oggetto, hanno portato sensibili innovazioni in materia pensionistica e previdenziale.
- 2) Al fine di rendere edotto il personale in servizio presso codesti Uffici, si riportano, di seguito, i punti salienti dell'intervento legislativo posto in essere con le norme in oggetto, significando, peraltro, che, in relazione a tali modifiche, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) – Direzione Centrale Previdenza – ha emanato alcune note operative:
 - a) nota operativa n.27 del 21 luglio 2011. Con tale nota, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) – Direzione Centrale Previdenza - ha illustrato le innovazioni introdotte, in materia previdenziale, dall'articolo 18 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifiche, dalla Legge 15 luglio 2011, n.111 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.164 del 16 luglio 2011- fornendo, al riguardo, specifiche istruzioni in ordine alle corrette modalità applicative;
 - b) nota operativa n.14305/U del 19 agosto 2011, con la quale il predetto Istituto Previdenziale ha reso noto il contenuto delle disposizioni previste dall'art.1, commi 22 e 23 del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n.138, che introducono nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto erogati dall'Istituto medesimo. (Tali disposizioni risultano confermate dalla Legge di conversione n.148 del 14 settembre 2011).

A) Art. 18 del Decreto -Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifiche, dalla Legge 15 luglio 2011, n.111 – Interventi in materia Previdenziale (Circolare n. 27/2011)

Gli interventi posti in essere con la normativa di cui trattasi, contenente disposizioni di immediata applicazione e altre che, invece, avranno effetto a partire dal 2012 in poi, riguardano, da un lato, il personale ancora in servizio e, dall'altro, il personale collocato in quiescenza.

In particolare, sul personale collocato a riposo incidono le disposizioni recate **dal comma 3 e 22-bis del citato art.18** che, rispettivamente, introducono, per un arco temporale determinato dalla norma, una limitazione al meccanismo di rivalutazione automatica e un contributo di perequazione per i soli trattamenti pensionistici che superano le soglie di importo indicate nella disposizione medesima.

In relazione al personale in servizio, per effetto del dettato normativo contenuto **nei commi 4 e 22-ter del predetto articolo**, risultano, in sostanza, modificati, per innalzamento, i requisiti prescritti per l'accesso al trattamento di quiescenza sia per i pensionamenti di vecchiaia e di anzianità (secondo il c.d. sistema delle quote), sia per l'accesso al trattamento pensionistico con il possesso del solo requisito della massima anzianità contributiva (40 anni).

Cio' premesso, si illustrano, in dettaglio, secondo l'ordine stabilito dal legislatore, le principali innovazioni introdotte, in materia previdenziale, dal predetto articolo 18.

1. Modifica al sistema di rivalutazione automatica delle pensioni (art.18, comma 3).

Il primo intervento normativo in materia pensionistica, contenuto nell'art.18, comma 3, concerne il blocco dell'indicizzazione sulle pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps (circa E. 2.380,00) per gli anni **2012 e 2013**. Per tali trattamenti, così come disposto dalla norma, la rivalutazione automatica è concessa solo sui primi 1.428,00 euro (ovvero per gli importi fino a tre volte il minimo Inps), nella misura del 70%, mentre viene azzerata per la restante parte.

2. Adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione (art. 18, comma 4).

A partire dal **1 gennaio 2013**, i requisiti anagrafici prescritti per i pensionamenti di vecchiaia ovvero i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (c.d. sistema delle quote) devono essere incrementati di tre mesi, posto che con la disposizione in esame è stato anticipato, alla predetta data del 1 gennaio 2013, l'adeguamento automatico dell'età pensionabile alla speranza di vita individuata dall'Istat, già programmata con decorrenza 1 gennaio 2015. Pertanto, per effetto della modifica del sistema di adeguamento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione previsto dall'art. 12, commi 12-bis e 12-ter del Decreto – Legge n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, per l'accesso al pensionamento, occorreranno ulteriori tre mesi di permanenza in servizio dal momento della maturazione dei requisiti richiesti.

Appare opportuno precisare che tale meccanismo automatico di adeguamento si aggancia alla c.d. finestra mobile di 1 anno già introdotta in precedenza: quindi, dalla maturazione dei requisiti (con inclusione dei tre mesi in più), decorre il predetto termine di 1 anno per l'accesso al pensionamento.

3. Pensioni di reversibilità (art. 18, comma 5).

Le pensioni di reversibilità decorrenti dal **1 gennaio 2012**, sono soggette ad una riduzione dell'aliquota percentuale nei casi in cui il pensionato che dà origine alla reversibilità abbia più di 70 anni e la differenza di età con il coniuge sia superiore a 20 anni.

Ricorrendo tale ipotesi, l'aliquota di pensione spettante ai superstiti viene ridotta del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di dieci. La predetta riduzione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.

4. Contributo di perequazione (art. 18, comma 22-bis).

Con la disposizione contenuta nel comma 22-bis dell'art. 18, è stato introdotto, a decorrere dal **1 agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014**, un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici superiori ai 90.000 Euro lordi annui.

La trattenuta da effettuare sui predetti trattamenti è pari al 5% per la parte eccedente i 90.000 Euro lordi annui e fino a 150.000 e del 10% per la parte eccedente i 150.000 Euro.

Il suddetto contributo, sospeso per effetto dell'abrogazione del citato comma 22- bis, ad opera del Decreto – Legge 13 Agosto 2011, n. 138, è stato reintrodotta dalla Legge n.148/2011, di conversione del richiamato decreto, con le decorrenze sopraindicate (dal 1 agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014) e secondo le modalità applicative indicate dall'INPDAP con nota operativa n. 30 del 19/09/2011.

5. Accesso al trattamento pensionistico con il possesso del solo requisito della massima anzianità contributiva (art.18, comma 22-ter).

Per effetto delle disposizioni introdotte in sede di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n.98, anche l'accesso al trattamento pensionistico con il possesso del solo requisito dell'anzianità contributiva è stato modificato .

In particolare, coloro che maturano, nel **2012**, 40 anni di anzianità contributiva, potranno accedere al pensionamento decorsi 13 mesi dal raggiungimento del predetto requisito, indipendentemente dall'età anagrafica (12 mesi per la c.d. "finestra mobile"+ 1 mese di ulteriore posticipo).

Per chi matura il diritto nel **2013**, l'accesso al pensionamento potrà avvenire dopo 14 mesi e dal **2014**, in poi, si potrà accedere al pensionamento decorsi 15 mesi dalla maturazione del menzionato requisito .

B) Art. 1, commi 22 e 23 del Decreto – Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011 – nuovi termini di liquidazione dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per i dipendenti pubblici (nota operativa INPDAP n. 14305/U).

Con la normativa contenuta nel predetto art. 1, comma 22, sono stati modificati i termini di liquidazione dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, per effetto della novella, sono previsti, ai fini della liquidazione del citato trattamento, a decorrere dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del suddetto Decreto-Legge, tre termini, a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro:

1) Termine di 105 giorni dalla cessazione (non prima di tre mesi e non oltre 105gg.)

Il suddetto termine trova applicazione nei soli casi di risoluzione per **inabilità** o per **decesso**;

2) Termine di 6 mesi dalla cessazione (non prima di sei mesi e non oltre i 270gg.)

Il termine di 6 mesi (non prima di sei mesi e non oltre i 270 gg.) dalla cessazione è previsto per i seguenti casi di risoluzione:

- a) raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza;
- b) collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio.

3) Termine di 24 mesi dalla cessazione (non prima di 24 e non oltre 27)

Sono assoggettati al termine in esame i pagamenti delle indennità dovute per le cessazioni avvenute per le seguenti cause:

- a) dimissioni volontarie;
- b) recesso da parte del datore di lavoro.

Soggiacciono ai nuovi termini le prestazioni relative alle cessazioni intervenute a partire dalla predetta data del 13 agosto 2011.

Si precisa che l'introduzione dei nuovi termini di pagamento lascia inalterata la modalità di erogazione rateale introdotta dall'art.12, commi 7-9, del Decreto-Legge n.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.122/2010. Pertanto, in caso di prestazione di importo superiore a 90.000,00 Euro, il pagamento della seconda rata e della, eventuale, terza rata sarà disposto dall'INPDAP a distanza, rispettivamente, di un anno e di due anni dai suddetti nuovi termini di liquidazione.

DEROGHE – Art.1, comma 23.

I nuovi termini di liquidazione, per espressa volontà legislativa, **non trovano applicazione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima del 13 agosto 2011**, nonché per l'ulteriore tipologia di personale indicato nella norma (personale della scuola e dell'università che abbia maturato i prescritti requisiti).

Per effetto della deroga, ai dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima del 13 agosto 2011, continua a trovare applicazione la previgente normativa (Legge n.140/1997, art.3) che prevede i seguenti termini di pagamento:

<i>INABILITA'</i> <i>DECESSO</i> <i>LIMITI DI ETA'</i> <i>LIMITI DI SERVIZIO</i>	<i>Entro 105 giorni dalla cessazione</i>
<i>DIMISSIONI</i> <i>DESTITUZIONE DALL'IMPIEGO</i> <i>ALTRE CAUSE</i>	<i>Entro 9 mesi dalla cessazione</i>

Premesso quanto sopra, nel richiamare l'attenzione in ordine alla rilevanza della materia trattata, si prega voler adottare ogni iniziativa idonea a favorire la massima divulgazione, a tutto il personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile, delle istruzioni operative impartite con la presente circolare.

La circolare di cui trattasi, unitamente alle note operative dell'Inpdap, alle quali si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio, è rinvenibile presso l'indirizzo: <http://intrapersciv.interno.it>, nello spazio dedicato **INFOPENSIONI**.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Lazio)

